

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'AZIENDA
ULSS n. 9 SCALIGERA**

CAPO I- CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 1	Composizione della Conferenza dei Sindaci	p. 4
Art. 2	Sede e Segreteria della Conferenza dei Sindaci	p. 4
Art. 3	Funzioni della Conferenza dei Sindaci	p. 4
Art. 4	Presidente: Compiti e Poteri	p. 6
Art. 5	Convocazione	p. 7
Art. 6	Ordine del giorno	p. 7
Art. 7	Deposito e consultazione degli atti	p. 7
Art. 8	Validità delle sedute e designazione del Segretario e degli scrutatori	p. 8
Art. 9	Modalità d'intervento	p. 8
Art. 10	Discussione e chiusura - Norme relative agli ordini del giorno ed agli emendamenti	p. 8
Art. 11	Norme relative alle interrogazioni, alle interpellanze e alle mozioni	p. 9
Art. 12	Votazione: modalità	p. 9
Art. 13	Atti deliberativi	p. 9
Art. 14	Verbale della seduta	p. 10
Art. 15	Strumenti dell'attività conoscitiva e di controllo	p. 10
Art. 16	Rapporti con l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria	p. 10
Art. 17	Composizione ed elezione dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci	p. 11
Art. 18	Funzioni dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci	p. 11
Art. 19	Norme per il funzionamento dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci	p. 12

Art. 20	Oneri per l'esercizio delle funzioni della Conferenza e dell'Esecutivo	p. 12
Art. 21	Conferenza dei Sindaci e Comitati dei Sindaci di distretto	p. 12

CAPO II – COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

Art. 22	Comitato dei Sindaci di Distretto	p. 13
Art. 23	Funzioni del Comitato dei Sindaci di Distretto	p. 13
Art. 24	Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto	p. 14
Art. 25	Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto	p. 15
Art. 26	Funzioni dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto	p. 16
Art. 27	Modalità operative del Comitato e dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto	p. 16
Art. 28	Relazioni della Conferenza dei Sindaci con i Comitati dei Sindaci di Distretto	p. 16
Art. 29	Norme per il funzionamento del Comitato e dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto	p. 17
Art. 30	Oneri per l'esercizio delle funzioni del Comitato e dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto	p. 17

CAPO III – NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 31	Pubblicità delle Riunioni	p. 18
Art. 32	Ufficio di Segreteria	p. 18
Art. 33	Disposizioni Generali	p. 18
Art. 34	Validità del Regolamento	p. 18
Art. 35	Norma Transitoria	p. 19

CAPO I – CONFERENZA DEI SINDACI

ART. 1

COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera (art. 26, co. 2 della L.R. n. 19 del 25/10/2016, art. 5, co. 2 della L.R. n. 56 del 14/9/1994 e art. 3, co.14 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992).
2. Tutte le funzioni dei Sindaci nell'ambito della Conferenza possono essere esercitate dal Vice Sindaco con funzioni vicarie ovvero da un Assessore o da un Consigliere Comunale appositamente delegati per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.

ART. 2

SEDE E SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci ha sede presso l'Azienda Ulss 9 Scaligera di Verona.
2. Per il suo funzionamento la Conferenza dei Sindaci si avvale di un'apposita struttura tecnica denominata Ufficio di Segreteria, gestito con risorse proprie dei Comuni.
3. L'Ufficio di Segreteria della Conferenza dei Sindaci ha sede presso la sede della Conferenza dei Sindaci o in altro luogo stabilito sempre dell'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona.
4. L' Azienda ULSS 9 Scaligera, sede della Conferenza, mette a disposizione idonei locali e supporti logistici ed operativi per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza della Conferenza dei Sindaci.
5. L'Ufficio di Segreteria interagisce con i responsabili e referenti per le materie attribuite alla Conferenza dei Sindaci dalla normativa vigente.

ART. 3

FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni previste dall'art. 3, co. 14 del D.Lgs. n. 502 del 1992 “al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione”; in tal senso essa “provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione”, secondo le ulteriori specificazioni stabilite dall'art. 5, co. 7 della L.R. n. 56 del 1994, dalla L.R. n. 5 del 3/2/1996 e dall'art. 118 della L.R. n. 11 del 13/4/2001.

2. La Conferenza dei Sindaci in particolare:
- a) adotta il regolamento per disciplinare l'attività propria e dell'Esecutivo (art. 5, co. 3, lett. c) della L.R. n. 56 del 1994);
 - b) approva l'eventuale atto di indirizzo e coordinamento contenente le priorità strategiche in area sociale e socio-sanitaria "*per raggiungere gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale*" (art. 118, co. 2 della L.R. n. 11 del 2001);
 - c) approva il Piano di Zona e gli indirizzi degli atti di pianificazione e di programmazione se previsti dalla normativa (art. 8, co. 2 della L.R. n. 56 del 1994);
 - d) provvede all'armonizzazione dei Piani di Zona dei distretti e all'invio alla Regione (art. 26, co. 8 della L.R. n. 19 del 2016, art. 8, co. 2 della L.R. n. 56 del 1994 e art. 19 della Legge n. 328 del 8/11/2000);
 - e) adotta eventuali provvedimenti in base ai quali l'Azienda ULSS assicura i livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni (art. 5, co. 7, lett. *e-quinquies*) e co. 8-*bis* della L.R. n. 56 del 1994);
 - f) esprime parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio (art. 5, co. 8-*bis* della L.R. n. 56 del 1994);
 - g) promuove con i Comitati dei distretti modalità e strumenti operativi per garantire l'integrazione e il raccordo delle attività in ambito aziendale;
 - h) mette in atto le azioni necessarie per garantire l'equilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell'organizzazione delle reti dei servizi al fine di assicurare equità di accesso;
 - i) promuove, con il supporto dell'Azienda ULSS, strategie, interventi e specifici accordi di programma volti alla promozione della salute e alla prevenzione, anche in considerazione delle criticità e delle priorità di salute e in linea con gli indirizzi del Piano Socio-Sanitario Regionale;
 - j) promuove e coordina sulla base di appositi indirizzi regionali, anche in attuazione dell'art. 3-*septies* del D.Lgs. n. 502 del 1992, la stipula di intese tra comuni, anche singolarmente e Azienda ULSS per l'integrazione socio-sanitaria;
 - k) collabora e promuove la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
 - l) esprime al Direttore Generale il parere sulla nomina del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, che riunisce in sé ai sensi dell'art. 26 comma 9 della L.R. 19/2016 anche il compito della Funzione Territoriale (art. 16, co. 2 della L.R. n. 56 del 1994), sentito il parere dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci e dei Comitati dei Sindaci;
 - m) esprime la valutazione sull'operato del Direttore Generale per la parte di competenza, chiede alla Regione di revocare il Direttore Generale o di non disporre la conferma nei casi previsti dall'art. 3-*bis*, co. 7 del D.Lgs. n. 502 del 1992;
 - n) provvede alla designazione di un componente del Collegio sindacale dell'Azienda ULSS (art. 3-*ter*, co. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992);
 - o) esprime indirizzi al Presidente in ordine alla partecipazione alla Conferenza Permanente Socio-Sanitaria Regionale (art. 113 della L.R. n. 11 del 2001);
 - p) esprime il parere richiesto nell'*iter* di approvazione delle leggi regionali in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale;
 - q) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.

ART. 4
PRESIDENTE: COMPITI E POTERI

1. La Conferenza dei Sindaci elegge il Presidente tra i tre Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei Distretti, con votazione a scrutinio segreto mediante schede con espressione di una sola preferenza.
2. Per la validità della seduta di elezione del Presidente si rinvia a quanto disposto in materia di validità della seduta dal successivo articolo 8.
3. Viene eletto Presidente della Conferenza dei Sindaci il Presidente dei Comitati dei Sindaci che ha preso più voti; il secondo più votato ricoprirà per il primo mandato, di durata biennale come il mandato del Presidente, la carica di Vice Presidente.
La carica di Presidente della Conferenza dei Sindaci viene ricoperta da uno dei tre Presidenti dei Comitati dei Sindaci secondo l'esito della votazione di cui al punto 1) per la durata di due anni; quindi vi subentreranno a cadenza biennale (dopo la scadenza del mandato biennale) gli altri Presidenti secondo l'ordine votato (numero dei voti avuti) dalla Conferenza dei Sindaci in sede di elezione del Presidente.
Nel secondo mandato biennale quindi sarà Presidente della Conferenza dei Sindaci il Presidente del Comitato dei Sindaci che è risultato il secondo più votato secondo l'esito della votazione di cui al punto 1) e Vice Presidente sarà il Presidente del Comitato dei Sindaci che è risultato il terzo più votato secondo l'esito della votazione di cui al punto 1).
Nel terzo mandato biennale sarà Presidente della Conferenza dei Sindaci il Presidente del Comitato dei Sindaci che è risultato il terzo più votato secondo l'esito della votazione di cui al punto 1) e Vice Presidente sarà il Presidente del Comitato dei Sindaci che è risultato il primo più votato secondo l'esito della votazione di cui al punto 1).
4. ***Qualora il Presidente della Conferenza dei Sindaci cessasse per qualsiasi motivo il mandato di Presidente del Comitato o quello amministrativo di Sindaco, subentrerà nella carica il Presidente eletto dal Comitato dei Sindaci di Distretto a cui spetta la presidenza per completare il biennio di rotazione.***
5. Con l'applicazione del principio della rotazione della carica di Presidente della Conferenza dei Sindaci non si pone il problema di stabilire un numero massimo di mandati consecutivi in capo alla stessa persona.
6. Il Vicepresidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci con le modalità di cui sopra ed è scelto fra i tre Presidenti dei Comitati dei Sindaci sempre secondo il principio della rotazione e nel rispetto della sequenza stabilita in modo da favorire l'avvicendamento.
7. Nel caso di assenza il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente o, in sua assenza, dal restante Presidente del Comitato dei Sindaci o in caso di assenza anche di costui dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
8. Il Presidente, ferma restando la natura collegiale dell'organismo, rappresenta e convoca l'intera Conferenza, ne tutela la dignità e le funzioni, fa osservare la legge e il regolamento, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza.
9. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti. La proposta di modifica è posta in votazione e deve essere approvata a norma dell'art. 12 comma 2 del presente

regolamento.

10. Il Presidente apre e chiude i lavori della Conferenza e ne mantiene l'ordine con facoltà di escludere il pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa.
11. Qualora il Presidente della Conferenza dei Sindaci intenda dimettersi dalla carica esso deve presentare le proprie dimissioni per iscritto alla Conferenza. Il Vice Presidente o, in caso di sua assenza, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, convocherà la Conferenza affinché proceda per la nomina nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 5 CONVOCAZIONE

1. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della seduta, nonché l'ordine del giorno della stessa.
2. La Conferenza dei Sindaci deve essere convocata almeno due volte all'anno. Deve essere altresì convocata, entro 15 giorni, quando ne facciano richiesta un numero di Sindaci che rappresentino almeno un quinto dei Sindaci componenti la Conferenza e quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Direttore Generale dell'Azienda ULSS.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti la Conferenza e al Direttore Generale dell'Azienda ULSS almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
4. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno ventiquattro ore prima tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
5. Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicata agli albi dei singoli Comuni, nonché all'albo dell'Azienda ULSS e ai corrispettivi siti internet.

ART. 6 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente della Conferenza.
2. Ogni Comitato dei Sindaci di Distretto, ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno. Il Presidente inserisce questi punti nella prima riunione convocata dalla richiesta.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 7 DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede della segreteria della Conferenza dei Sindaci.
2. I componenti della Conferenza possono accedere agli atti inerenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 8
VALIDITA' DELLE SEDUTE E DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI
SCRUTATORI

1. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato la presenza del numero legale, mediante appello nominale, dei componenti la Conferenza.
2. Il Presidente procede quindi alla nomina del Segretario della seduta individuandolo nel Sindaco , o suo delegato, del Comune presente con il minor numero di abitanti.
3. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono convocate in prima e seconda convocazione; la seduta è legalmente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti la maggioranza assoluta dei Comuni componenti, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti . La seconda convocazione deve tenersi almeno mezz'ora dopo la prima.
4. La seduta si considera deserta nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata non si sia raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità.
5. Il Presidente designa in caso di necessità due componenti della Conferenza alle funzioni di scrutatore per le operazioni di voto.

ART. 9
MODALITA' DI INTERVENTO

1. L'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno è svolta dal Presidente, o altro componente da lui delegato o dal componente che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno o dalla Direzione Aziendale dell'Azienda ULSS su delega del Presidente. Dopo l'illustrazione dell'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti nell'ordine di richiesta o di iscrizione.
2. Il Presidente disciplina gli interventi con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire l'intervento di tutti i componenti alla discussione.

ART. 10
DISCUSSIONE E CHIUSURA - NORME RELATIVE
AGLI ORDINI DEL GIORNO ED AGLI EMENDAMENTI

1. Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la discussione medesima, ogni componente della Conferenza può presentare comunicazioni o richieste sull'argomento trattato, altresì ordini del giorno o emendamenti sull'argomento trattato.
2. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente che ne dà lettura.
3. Tali ordini del giorno ed emendamenti sono votati subito dopo la chiusura della discussione.
4. Il proponente può rinunciare all'ordine del giorno o all'emendamento presentato in qualsiasi momento prima della votazione.
5. La discussione viene aperta, moderata e chiusa dal Presidente.

ART. 11
NORME RELATIVE

ALLE INTERROGAZIONI, ALLE INTERPELLANZE E ALLE MOZIONI

1. L'interrogazione e l'interpellanza possono essere poste all'ordine del giorno della Conferenza se sono presentate per iscritto, in tempo utile per l'inserzione.
2. Quando ci sono più firmatari di un'interrogazione o di un'interpellanza, l'illustrazione della stessa è riservata ad uno solo di essi.
3. E' facoltà degli interroganti o degli interpellanti che non si ritengono soddisfatti della risposta, trasformare l'interrogazione o l'interpellanza in mozione.
4. La mozione consiste in una proposta presentata in forma scritta e soggetta alla votazione della Conferenza.
5. Le mozioni sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta della Conferenza dopo la loro presentazione, sempre che siano già state presentate prima della convocazione di tale seduta.
6. La discussione segue le normali regole dello svolgimento delle sedute. Il presentatore della mozione ha a disposizione quindici minuti di tempo per illustrare l'argomento.
7. Per le mozioni non sono ammesse dichiarazioni di voto.

ART. 12
VOTAZIONE: MODALITA'

Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento, se richiesto, viene messo ai voti.

Ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei presenti.

Le decisioni e i giudizi su persone sono espressi con votazione segreta.

I Sindaci non possono prendere parte a riunioni o a discussioni che comunque riguardino, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, i loro interessi o quelli dei propri coniugi, conviventi, parenti o affini fino al quarto grado, o Enti, Società, Amministrazioni, anche senza fini di lucro, a cui siano in qualsiasi forma collegati.

Coloro che si astengono dal voto o che non possono votare, non sono computati tra i votanti.

Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito della votazione.

ART. 13
ATTI DELIBERATIVI

1. Gli atti deliberativi sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della seduta, sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza dei Sindaci, sono trasmessi ad ogni Comune tramite PEC e vengono pubblicati all'albo pretorio dell'Ulss 9 Scaligera e sul sito internet aziendale in una sezione dedicata.

ART. 14
VERBALE DELLA SEDUTA

1. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei componenti presenti alla seduta stessa e, in caso di votazione sui singoli oggetti, l'indicazione del numero e dei nominativi di quelli che si sono astenuti, di quelli che si sono dichiarati a favore e di quelli che si sono dichiarati contrari.
2. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario della Conferenza dei Sindaci, che a sua volta si avvale dell'Ufficio di segreteria.
3. Ogni componente della Conferenza ha diritto, durante la seduta, a richiedere la verbalizzazione del proprio intervento/dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.
4. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della seduta, sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza dei Sindaci, sono trasmessi ad ogni Comune tramite PEC, indicativamente entro il termine di 45 giorni dalla seduta, e vengono pubblicati all'albo pretorio dell'Ulss 9 Scaligera e sul sito internet aziendale in una sezione dedicata.
5. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di accesso, ai sensi del Dlgs n. 97 del 25 maggio 2016 (Accesso Civico).

ART. 15
STRUMENTI DELL'ATTIVITA' CONOSCITIVA E DI CONTROLLO

1. La Conferenza dei Sindaci può promuovere udienze, invitando a parteciparvi la popolazione dei Comuni facenti parte dell'Azienda unità locale socio sanitaria e le sue espressioni associative.
2. La Conferenza dei Sindaci a fini conoscitivi può invitare ad apposita udienza, altresì, i Responsabili di servizi, esperti e consulenti in relazione agli argomenti oggetto di trattazione.

ART. 16
RAPPORTI CON L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 8 ter, L.R. 56/94, come modificata dall'art. 119 comma 3, L.R. 11/2001, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS assicura i rapporti tra l'Azienda medesima e la Conferenza dei Sindaci.
2. Ai sensi del medesimo comma il Direttore Generale o suo delegato è tenuto a partecipare alle sedute dell'Esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.

ART. 17
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE
DELL'ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. L'Esecutivo è nominato dalla Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'art. 3, co. 14 del D.lgs. n. 502 del 1992 ed è composto dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei Distretti e dai restanti componenti dei tre Esecutivi dei Comitati dei Sindaci per un totale di quindici componenti (ogni Comitato dei Sindaci esprime 5 componenti compreso il Presidente).
2. I Componenti dell'Esecutivo della Conferenza, essendo a loro volta componenti degli Esecutivi dei Comitati, durano in carica cinque anni e in caso di rinnovo delle cariche amministrative o di altra causa di cessazione del mandato, il nuovo sindaco subentrerà nelle funzioni di membro dell'Esecutivo fino allo scadere del mandato quinquennale.
3. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci assume anche la presidenza dell'Esecutivo supportato dal Vicepresidente della Conferenza dei Sindaci.
4. Il Presidente procede quindi alla nomina del Segretario della seduta individuandolo nel Sindaco , o suo delegato, del Comune presente con il minor numero di abitanti.
5. La convocazione dell'Esecutivo avviene per disposizione del Coordinatore, che formula contestualmente l'ordine del giorno.
6. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti l'Esecutivo almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
7. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 24 ore prima tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

ART. 18
FUNZIONI DELL'ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. L'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci svolge tutti i compiti non espressamente riservati alla Conferenza o al Comitato dei Sindaci di Distretto, in particolare quelli previsti all'art. 5, co. 7 della L.R. n. 56 del 1994:
 - a) svolge attività di proposta ed impulso nei confronti della Conferenza e ne istruisce gli atti;
 - b) esamina gli atti degli organi dell'Azienda ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona alla Conferenza;
 - c) esprime parere sugli atti di pianificazione sociale, socio-sanitaria e del territorio predisposti dal Direttore Generale, secondo i termini di legge;
 - d) riceve dai Comitati dei Sindaci dei Distretti gli atti di competenza degli stessi Comitati e li trasmette alla Regione qualora previsto;
 - e) esprime al Direttore Generale il parere sulla nomina del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (art. 16, co. 2 della L.R. n. 56 del 1994) sentiti i rispettivi Comitati dei Sindaci;
 - f) fornisce indirizzi per armonizzare orientamenti e decisioni assunte dai Comitati dei Sindaci dei Distretti e/o dagli Esecutivi dei Comitati dei Sindaci dei Distretti, allo scopo di garantire uniformità nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio da parte dei cittadini;

- g) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.
2. Ogni Comitato dei Sindaci, ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell'Azienda ULSS hanno facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno.
 3. Il Coordinatore apre la seduta dopo aver accertato la presenza del numero legale.
 4. In caso di impedimento ciascun Sindaco può farsi rappresentare dal Vice Sindaco con funzioni vicarie ovvero da un Assessore o da un Consigliere Comunale appositamente delegati per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.
 5. L'Esecutivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
 6. In caso di inerzia del Coordinatore dell'Esecutivo, il Presidente della Conferenza dei Sindaci, su richiesta di almeno tre componenti o d'ufficio, provvede a convocare l'Esecutivo.
 7. L'attività di supporto viene svolta dalla segreteria della Conferenza dei Sindaci.
 8. I pareri e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale.
 9. Le sedute dell'Esecutivo non sono pubbliche.

ART. 19
NORME PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. Le sedute dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche.
2. Le sedute dell'Esecutivo si svolgono di norma presso la sede della Conferenza e possono, all'occorrenza, essere effettuate anche presso uno dei Comuni facenti parte della Conferenza medesima.
3. Il funzionamento delle sedute dell'Esecutivo, per quanto non previsto con riferimento specifico allo stesso, è regolato dalle disposizioni relative allo svolgimento delle sedute della Conferenza, purché non incompatibili.

ART. 20
ONERI PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DELLA CONFERENZA E DELL'ESECUTIVO

1. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni della Conferenza e dell'Esecutivo, ai sensi dell'art. 5 comma 6, L.R. 56/94 e successive modifiche ed integrazioni, sono ripartiti fra tutti i Comuni facenti parte della Conferenza in proporzione al numero di abitanti.

ART. 21
CONFERENZA DEI SINDACI E COMITATI DEI SINDACI DI DISTRETTO

1. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci garantisce il raccordo fra la Conferenza e i Comitati dei Sindaci di distretto mediante incontri periodici sulle questioni inerenti il

territorio di appartenenza dei Comitati medesimi, al fine di coniugare la programmazione territoriale dell'Azienda unità locale socio sanitaria con quella distrettuale.

CAPO II – COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

ART. 22

COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

1. Il Comitato dei Sindaci di Distretto (art. 26, co. 4 della L.R. n. 19 del 2016, art. 120, co. 1 della L.R. n. 11 del 2001 e art 3-quater, co. 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992) è composto dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale delle ex Aziende ULSS (art. 120, co. 2 della L.R. n. 11 del 2001).
2. Nelle ex Aziende ULSS, esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19 del 2016, dove erano presenti più distretti, gli stessi fanno riferimento ad un unico Comitato dei Sindaci.
3. Il Comitato dei Sindaci di Distretto ha sede presso la sede del Distretto o presso il Comune ove esercita la funzione di Sindaco il Presidente di Comitato.
4. Presso la sede del Comitato dei Sindaci di Distretto è istituito l'Ufficio di Segreteria del Comitato preposto allo svolgimento delle necessarie attività organizzative.
5. Il Distretto o il Comune sede del Comitato mettono a disposizione idonei locali e supporti logistici ed operativi per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza.
6. L'Ufficio di Segreteria interagisce con i responsabili e referenti per le materie attribuite al Comitato dei Sindaci di Distretto dalla normativa vigente.

ART. 23

FUNZIONI DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

1. Il Comitato dei Sindaci svolge le funzioni previste dall'art. 26, co. 5 della L.R. n. 19 del 2016, in particolare:
 - a) formula al Direttore di Distretto il parere sulla proposta di Programma delle Attività Territoriali (art. 120, co. 4 della L.R. n. 11 del 2001 e art. 3-quater, co. 3, lett. c) del D.Lgs. n. 502 del 1992);
 - b) formula al Direttore Generale l'intesa sul Programma delle Attività Territoriali limitatamente alle attività sociosanitarie (art. 120, co. 4 della L.R. n. 11 del 2001);
 - c) elabora e approva il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del Distretto, il Piano di Zona del distretto, il Piano locale per la non autosufficienza del distretto (art. 26, co. 5, lett. b) della L.R. n. 19 del 2016);
 - d) esprime parere sulle schede di dotazione territoriale, esprime parere sulla collocazione delle strutture intermedie, esprime parere sull'attivazione della Medicina di Gruppo Integrata (art. 26, co. 5, lett. c) della L.R. n. 19 del 2016);
 - e) collabora con l'Azienda ULSS per la realizzazione delle Medicine di Gruppo Integrate, anche mettendo a disposizione idonee strutture (art. 26, co. 5, lett. d) della L.R. n. 19 del 2016);
 - f) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.

ART. 24
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto sono eletti , con due distinte votazioni, dai Sindaci del Comitato dei Sindaci di Distretto previsto dall'art. 26 della L.R. n. 19 del 2016 secondo le seguenti modalità:

presenza di almeno due terzi dei componenti;
maggioranza di almeno due terzi dei presenti;
votazione a scrutinio segreto mediante schede con espressione di una sola preferenza.

Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza (da tenersi non oltre 10 gg. successivi) è sufficiente la maggioranza semplice. Il Vice-Presidente ricopre anche la carica di Vice-coordinatore dell'Esecutivo.

2. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
3. Tutte le funzioni dei Sindaci nell'ambito del Comitato possono essere esercitate dal Vice Sindaco con funzioni vicarie ovvero da un Assessore o da un Consigliere Comunale appositamente delegati per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.
4. Il Presidente rappresenta e convoca l'intero Comitato, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge e il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza.
5. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti.
6. Il Presidente apre e chiude i lavori del Comitato, che sono aperti al pubblico, salvo diversa determinazione del Presidente di svolgere la seduta a porte chiuse quando ciò si renda motivatamente necessario.
7. Il mandato del Presidente e del Vice Presidente ha durata di cinque anni e la loro scelta elettorale è funzionale al territorio, con riferimento distintamente alla funzione di Sindaco del Comune individuato per la Presidenza e di Sindaco del Comune individuato per la Vice Presidenza. Conseguentemente, in caso di rinnovo delle cariche amministrative comunali, il nuovo Sindaco subentrerà nelle funzioni di Presidente o di Vice Presidente fino allo scadere del mandato quinquennale oppure si andrà a nuova elezione secondo quanto verrà disposto dai singoli Comitati dei Sindaci con propria deliberazione in fase di elezione del Presidente e del Vice Presidente.
8. Fino all'elezione del Presidente, la Conferenza è presieduta dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco in carica del Comune con maggiore popolazione.
9. In caso di rinnovo contemporaneo di oltre la metà delle amministrazioni comunali che costituiscono il Comitato il Presidente e il Vice-presidente decadono dalla carica e si procede a nuove nomine.
10. Per quanto attiene a dimissioni e a mozioni di sfiducia del Presidente e del Vice-Presidente

del Comitato dei Sindaci valgono le stesse regole del Presidente e del Vice-Presidente della Conferenza dei Sindaci

ART. 25

ESECUTIVO DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

1. Il Comitato dei Sindaci di Distretto nomina un Esecutivo, costituito da cinque componenti come di seguito specificati:
 - Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto con funzioni di coordinatore;
 - Vice Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto;
 - N. 3 Sindaci in rappresentanza degli ambiti territoriali distrettuali antecedenti all'applicazione della DGR n. 2271 del 10/12/2013.

I Componenti sono eletti a scrutinio segreto in contemporanea con l'elezione del Presidente del Comitato (secondo i criteri di maggioranza previsti per l'elezione del Presidente). Al fine di garantire il rispetto dei criteri di rappresentatività succitati, ed i principi di equilibrio e ponderatezza in ordine alla scelta complessiva da effettuare, la votazione avviene mediante espressione di un'unica preferenza riferita a proposte di voto che riguardano l'intera composizione dell'Esecutivo.

2. L'Esecutivo può allargare il numero dei componenti dell'esecutivo senza diritto di voto, istituire commissioni su temi specifici.
3. L'Esecutivo può istituire commissioni su temi specifici anche in relazione ai servizi delegati dai Comuni.
4. Il mandato dei membri dell'Esecutivo ha durata di cinque anni e la loro scelta elettorale è funzionale al territorio. Conseguentemente, in caso di rinnovo delle cariche amministrative comunali o di altra causa di cessazione del mandato, il nuovo Sindaco subentrerà nelle funzioni di membro dell'Esecutivo fino allo scadere del mandato quinquennale.
5. Il Coordinamento dell'Esecutivo, esercitato dal Presidente del Comitato, non è funzione delegabile. In caso di assenza o impedimento che, per causa di forza maggiore, sia protratta per un lungo periodo di tempo, le sue funzioni all'interno dell'Esecutivo sono ricoperte dal Vice-Presidente del Comitato.
6. Le funzioni dei Sindaci nell'ambito dell'Esecutivo possono essere esercitate dal Vice Sindaco con funzioni vicarie ovvero da un Assessore o da un Consigliere Comunale appositamente delegati per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.
7. La delega, sia essa saltuaria che permanente, deve essere prodotta per iscritto alla Segreteria della Conferenza e del Comitato dei Sindaci.
8. In caso di rinnovo di oltre la metà delle amministrazioni comunali che costituiscono il Comitato dei Sindaci i membri dell'Esecutivo decadono dalla loro carica e si procede a nuove nomine.
9. I componenti dell'Esecutivo possono rimettere il loro mandato presentando le proprie dimissioni per iscritto al Presidente del Comitato dei Sindaci. Lo stesso, entro massimo sessanta giorni, convocherà il Comitato dei Sindaci affinché si proceda a nuova elezione del/i componente/i dell'Esecutivo.
10. Nello scegliere il nuovo candidato si dovrà porre particolare attenzione a mantenere intatto il principio di rappresentatività territoriale

ART. 26
FUNZIONI DELL'ESECUTIVO DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

1. L'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto svolge tutti i compiti non espressamente riservati al Comitato.

A tal fine:

- a) svolge attività di proposta ed impulso nei confronti del Comitato dei Sindaci di Distretto e ne istruisce gli atti;
- b) esamina gli atti degli organi dell'Azienda ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona al Comitato dei Sindaci di Distretto;
- c) assume le decisioni sugli argomenti, a valenza territoriale, per i quali non sia richiesta dalla normativa vigente l'espressione diretta del Comitato dei Sindaci di Distretto o di altri organismi di rappresentanza degli Enti Locali;
- d) in caso di inerzia del Presidente del Comitato dei Sindaci, su richiesta di almeno tre componenti l'Esecutivo o d'ufficio, il Presidente della Conferenza dei Sindaci (o il Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci, qualora il Presidente del Comitato dei Sindaci coincida con il Presidente della Conferenza dei Sindaci) provvede a convocare l'Esecutivo.

ART. 27
MODALITÀ OPERATIVE DEL COMITATO E DELL'ESECUTIVO DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

1. La convocazione del Comitato dei Sindaci e dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto avviene per disposizione del Presidente, il quale formula contestualmente l'ordine del giorno e lo invia in forma scritta almeno cinque giorni interi e liberi prima della data fissata con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno per mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
2. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno ventiquattro ore prima tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. I pareri e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale.

ART. 28
RELAZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI CON I COMITATI DEI SINDACI DI DISTRETTO

1. La Conferenza dei Sindaci nello svolgere le proprie funzioni di programmazione, verifica e controllo terrà conto delle specifiche valutazioni emerse in ambito distrettuale dai Comitati di Distretto.
2. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci, anche attraverso i Vice Presidenti, garantisce il raccordo fra la Conferenza e i Comitati dei Sindaci di Distretto, sulle questioni inerenti il territorio di appartenenza dei Comitati medesimi, al fine di coniugare la programmazione territoriale dell'Azienda ULSS nel suo complesso con quella distrettuale.

3. La Conferenza dei Sindaci fa precedere l'approvazione di atti e documenti dalla richiesta di parere da parte del Comitato dei Sindaci di Distretto, quando ritenuto necessario.
4. L'eventuale parere deve essere rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, salvo motivati termini inferiori, e si intende positivo qualora non venga espresso nel termine fissato.

ART. 29
NORME PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO E DELL'ESECUTIVO DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

1. Le sedute del Comitato dei Sindaci di Distretto sono convocate in prima e seconda convocazione; la seduta è legalmente costituita quando, in prima convocazione, sia presente la maggioranza assoluta dei Comuni componenti, in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei componenti. La seconda convocazione deve tenersi almeno mezz'ora dopo la prima.
2. La seduta si considera deserta nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata non si sia raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità.
3. Il Presidente procede alla nomina del Segretario della seduta individuandolo nel Sindaco, o suo delegato, del Comune presente con il minore numero di abitanti.
4. Il Presidente designa in caso di necessità due componenti del Comitato alle funzioni di scrutatore per le operazioni di voto.
5. L'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le sedute del Comitato dei Sindaci e dell'Esecutivo si svolgono di norma presso la sede del Comitato dei Sindaci di Distretto e possono, all'occorrenza, essere effettuate anche presso uno dei Comuni facenti parte del Comitato medesimo.
7. Il funzionamento delle sedute del Comitato e dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto, per quanto non previsto con riferimento specifico allo stesso, è regolato dalle disposizioni relative allo svolgimento delle sedute della Conferenza dei Sindaci, purché non incompatibili.
8. Per quanto riguarda verbali e atti deliberativi valgono le stesse regole di pubblicazione e trasmissione previste per la Conferenza dei Sindaci.

ART. 30
ONERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DEL COMITATO E DELL'ESECUTIVO DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

Gli oneri per l'esercizio delle funzioni del Comitato e dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto sono ripartiti fra tutti i Comuni facenti parte dell'ambito territoriale del Distretto di competenza in proporzione al numero di abitanti.

CAPO III- NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 31

PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI

1. I lavori della Conferenza dei Sindaci sono aperti al pubblico, salvo diversa determinazione motivata del Presidente.
2. I lavori del Comitato dei Sindaci di Distretto sono pubbliche salvo diversa determinazione motivata del Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto.
3. I lavori degli altri organismi non sono aperti al pubblico.

ART. 32

UFFICIO DI SEGRETERIA

1. Per il loro funzionamento, la Conferenza dei sindaci con il suo Esecutivo e il Comitato dei sindaci di Distretto con il suo Esecutivo si avvalgono di un'apposita struttura tecnica denominata Ufficio di segreteria, gestita con risorse proprie dei Comuni e che prevede articolazione nei distretti come intesi dalla L.R. n. 19 del 2016.
2. L'Ufficio di segreteria interagisce con i responsabili e referenti per le materie attribuite alla Conferenza dei sindaci, al Comitato dei sindaci di Distretto e ai rispettivi Esecutivi dalla normativa vigente. Inoltre gestisce le convocazioni, le calendarizzazioni degli incontri, prepara la documentazione, approfondisce le materie mettendo a disposizione degli amministratori le soluzioni tecniche su cui operare le scelte. L'Ufficio di Segreteria può avvalersi di funzionari comunali per svolgere le proprie funzioni.
3. L'Azienda ULSS all'occorrenza mette a disposizione idonei locali per la Conferenza dei Sindaci e per il Comitato dei Sindaci di Distretto e per eventuali altre riunioni.
4. L'Ufficio di Segreteria della Conferenza dei Sindaci e del suo Esecutivo ha sede presso la sede della Conferenza dei Sindaci o in altro luogo stabilito sempre dell'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona.
5. L'Ufficio di Segreteria del Comitato dei Sindaci di Distretto e del suo Esecutivo ha sede presso la sede del Comitato dei Sindaci di Distretto.

ART. 33

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il regolamento di funzionamento della Conferenza dei sindaci, del Comitato dei sindaci e degli Esecutivi prevede e disciplina la eventuale partecipazione alle riunioni di persone esterne agli stessi.
2. Se un Comune della Conferenza dei sindaci viene commissariato le funzioni del Sindaco sono assunte dal Commissario. Al Commissario non sono affidabili gli incarichi di Presidente e Vice Presidente.
3. La Conferenza dei sindaci può in ogni momento sostituire il Presidente o un membro dell'Esecutivo presentando mozione di sfiducia sottoscritta dai due terzi dei componenti la Conferenza e proponendo di procedere a nuova elezione, secondo le modalità previste dalla presente disciplina.

ART. 34

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci in prima convocazione a maggioranza assoluta, in seconda convocazione, da tenersi dopo quindici giorni, a maggioranza dei presenti pari

almeno alla metà dei sindaci , in terza convocazione, da tenersi dopo due mesi, a maggioranza dei presenti.

2. Il regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e ha validità fino a diversa deliberazione da parte della Conferenza dei sindaci, da approvare con le modalità del comma precedente.
3. Eventuali modifiche alla normativa nazionale e regionale verranno recepite nei regolamenti con le modalità di cui al comma 1.

ART. 35

NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione del presente regolamento restano in carica quali regolarmente eletti i Comitati dei Sindaci di Distretto e i loro esecutivi attualmente in esercizio di funzione.

In sede di primo rinnovo nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia e da quanto disposto dal presente regolamento si procederà con le modalità stabilite dal presente regolamento.